

COMUNE DI VIESTE
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA
Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Art.68 D.Lgs. 15/11/1993 n.507)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 -Istituzione della tassa annuale
- ART. 2 -Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- ART. 3 -Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani .
- ART. 4 -Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5 -Gettito complessivo della tassa annuale
- ART. 6 -Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- RT. 7 -Modalità di applicazione della tassa
- ART. 8 -Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 9 –Definizioni
- ART.10 -Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa
- ART.11 -Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici
- ART.12 -Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza .

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ART.13 -Classi di contribuenza

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- ART.14 -Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- ART.15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ART.16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART.17 -Agevolazioni speciali
- ART.18 -Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART.19 -Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

- ART.20 -Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.
- ART.21 -Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso.
- ART.22 -Mezzi di controllo
- ART.23 –Sanzioni

CAPO VIII - CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI.

- Art.24 -Disposizioni finali e transitorie

TARIFFE

APPENDICE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

- Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare

- la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria
- l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.10/9/1982 n.915 e in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1.L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2 In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., dalle quali si possono generare rifiuti, a condizione che non siano occupate o detenute in modo esclusivo da qualcuno;

6. La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.

ART. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito complessivo annuo presunto pari al 70% del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, al netto delle eventuali deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso
cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualunque uso, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso nei modi previsti dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con esclusione delle aree scoperte che siano per pertinenze o accessori di civili abitazioni, ma diverse dalle aree a verde"

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% (con arrotondamento alle 10 lire) delle relative tariffe, tenuto conto di una distanza degli insediamenti sparsi dai più vicini contenitori mediamente pari a 1000 metri.

5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 16 e 18 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 4, cumulo che non potrà comunque superare l'80% della tariffa ordinaria.

6. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto, in misura pari al 40% qualora:

- a. i contenitori non rispettino le distanze massime previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c. non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 8

Criteria per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
 - b. uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - c. uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - d. incidenza in senso positivo o negativo sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

2. Riduzioni delle superfici:
 - a. per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, la tassa è commisurata al 50 per cento della superficie;
 - b. per le aree accessorie e pertinenziali, che non siano pertinenze o accessori di civili abitazioni, si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre in rapporto a quella dei locali principali.

3. Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:
 - a. motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico
 - b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
 - c. riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Criteri per le esclusioni - Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

5. Le richieste di riduzioni o agevolazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti.

6. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.

CAPO II
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI
DI QUANTIFICAZIONE

ART. 9
Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica q

Per coefficiente di produttività specifica q si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria di un'attività o di un gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b. Coefficiente medio di produttività specifica q_m

Per coefficiente medio di produttività specifica q_m si intende il rapporto tra il quantitativo totale Q_t di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale St delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si applica pertanto la relazione $q_m = Q_t/St$.

Ai fini dell'utilizzo per la determinazione delle tariffe della tassa di ogni anno, il valore di Q_t viene stimato applicando all'ultimo valore a consuntivo effettivamente disponibile i trend - in aumento o diminuzione - della produttività complessiva di rifiuti desumibili dalle serie storiche.

c. Indice di produttività specifica i

Per indice di produttività specifica proprio di un'attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica secondo la relazione: $i = q/q_m$.

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani C

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, salvo diversa determinazione assunta in sede di regolamento.

Il costo convenzionale del servizio coincide comunque col gettito previsto della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale T_m

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

f. Coefficiente di qualità K

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro - compreso tra 0,8 ed 1,2 - da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

g. Classe di contribuenza

- Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da coefficienti quantitativi di produttività specifica tra loro simili, e da analoghe caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo.

- Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all'articolazione tariffaria prevista dal presente Regolamento.

Ogni "i esima" classe di contribuenza è caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività specifica q_i , da un proprio indice di produttività specifica i_i , da un proprio coefficiente di qualità K_i , determinati come specificato al successivo art.11.

- Ad ogni "i esima" classe di contribuenza corrisponde altresì una tariffa unitaria T_i determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 12, ed una superficie

Si costituita dalla somma delle superfici tassabili relative ai locali delle attività comprese nella classe medesima.

ART. 10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti ad istituti pubblici di ricerca.

c. Per categorie di attività non specificamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

ART. 11

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici

1. Ottenuti, attraverso le modalità di cui all'art.10, i coefficienti di produttività specifica delle diverse attività o gruppi di attività più significativi per presenza nel contesto territoriale e/o per potenzialità di produzione di rifiuti, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica tra loro simili, tenuto conto altresì delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti, e dell'esigenza di contenere l'articolazione delle tariffe unitarie.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Il coefficiente di produttività specifica q_i di ciascuna classe di contribuenza è costituito dalla media ponderale, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei coefficienti di produttività specifica delle n . attività inserite nella classe, secondo la relazione:

$$q_i = \frac{q_1 S_1 + q_2 S_2 + \dots + q_n S_n}{S_i}$$

4. L'indice di produttività specifica i_i di ciascuna classe di contribuenza viene definito attraverso la relazione $i_i = q_i/q_m$

5. Il coefficiente di qualità K_i viene attribuito tenendo conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento -nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo- del rifiuto mediamente derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti

ART. 12

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in €/mq., per ciascuna delle n . classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_i = K_i i_i T_m$$

Con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a. rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento

definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. Per quanto concerne le aree adibite a mercato giornaliero e quindicinale la tassa giornaliera (T) di smaltimento sarà determinata come segue:

$$T = \frac{\text{Quantità media di rifiuti prodotti sulle aree interessate} \times \text{costo smaltimento di 1 Kg. di rifiuti}}{\text{Superficie complessiva adibita a mercato}}$$

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 13
Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A", i locali e le aree sono classificati come segue:

- CLASSE 1 Abitazioni private e relativi garages o box
- CLASSE 2 Locali adibiti ad attività alberghiera
- CLASSE 3 Collettività e luoghi di assistenza e cura
- CLASSE 4 Uffici pubblici e privati, locali per attività ricreative, locali per attività igienico-sanitarie, caserme
- CLASSE 5 Musei, biblioteche, archivi, circoli culturali, scuole di canto, ballo, palestre private, impianti sportivi privati
- CLASSE 6 Teatri e cinema
- CLASSE 7 Magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche
- CLASSE 8 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
- CLASSE 9 Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini
- CLASSE 10 Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e beni deperibili e relativi magazzini
- CLASSE 11 Locali di vendita all'ingrosso, autosaloni, autoservizi, autorimesse
- CLASSE 12 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili
- CLASSE 13 Mense, fast-foods, self-services
- CLASSE 14 Attività manifatturiere, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali non comprese in altre classi
- CLASSE 15 Aree adibite a campeggio, distributori di carburante e parcheggi all'aperto pubblici e privati
- CLASSE 16 Aree pubbliche adibite a mercato giornaliero e quindicinale
- CLASSE 17 Appartamenti per vacanza
- CLASSE 18 Locali adibiti a villaggio turistico/residence.-

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (e dall'1/1/1996 per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa) si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie o tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE
ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 14
Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite (nonché dall'1/1/1996 le relative aree accessorie o pertinenziali) fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art.62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;

c. le scale e gli androni dei condominii;

d. balconi, terrazze esterne e scoperte;

e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);

g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino o a parco;

i. cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accordata a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Setto re Ambiente sulla base delle norme e del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta a decorrere dall'1/1/1996 le seguenti aree sono così calcolate:

a. sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art.13 del presente Regolamento (attualmente tassabili al 100%);

b. sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa (attualmente intassabili).

2. A decorrere dall'anno 1995 in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sottoindicate:

Attività	percent. di riduz.superficie
- autocarrozzerie.....	25%
- lavanderie a secco.....	20%
- autofficine, elettrauto.....	20%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche.....	20%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie carpenterie e simili)..	20%
- laboratori di analisi, radiologi, fotografici; ambulatori dentistici, odontotecnici.	15%
- produzione di allestimenti od insegne; distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi, marmisti e lapidei, gommisti e macellerie.....	10%

3. La riduzione di cui al precedente comma 2 viene accordata a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.

4. Per eventuali attività non considerate nel comma 2 del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 16
Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. A decorrere dall'1/1/1996 la tariffa unitaria della tassa è ridotta nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune 10%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività 20%;
 - d. utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale 20%;
 - e. agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purché in possesso di partita IVA agricola 30%;

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs 507/1993.

3. La riduzione di cui al punto a) sarà predisposta d'ufficio in sede di prima applicazione della nuova normativa, limitata mente a coloro che, alla data del 30 settembre 1995, risulteranno essere, sulla base dei dati dell'anagrafe, residenti soli purché soggetti passivi del tributo già iscritti nei ruoli della tassa.

4. Le riduzioni previste nel presente articolo sono cumulabili, con lo stesso limite massimo del 70% della tariffa ordinaria, con quelle di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 18 del presente regolamento.

CAPO V
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 17
Agevolazioni speciali

1. A decorrere dall'anno 1995 in applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali;

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;

c. esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio, a decorrere dall'esercizio 1995, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 18
Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. A decorrere dall'anno 1995 su motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria tecnica del Settore Ambiente dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 10% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%;

c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria può essere determinata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 60% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

4. Le agevolazioni di cui sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 16 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo del 70% della tariffa ordinaria.

CAPO VI
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 19
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani in terni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita, dal 1 gennaio 1995, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività di cui al vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a. occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;

- b. occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
- c. per quanto riguarda i mercati periodici, nonché le manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili) le tariffe saranno determinate tenendo conto della spesa complessiva sostenuta per la pulizia dell'intera area, anche con interventi di sanificazione, e calcolando la ripartizione proporzionata ad ogni occupante, autorizzati e non, rispetto all'area complessiva, in riferimento anche ad interventi necessari al ripristino dell'igiene pubblica al termine delle stesse (come anche previsto nel Regolamento per il Funzionamento del servizio R.S.U.).

CAPO VII
PROCEDURE E SANZIONI

ART. 20

Denunce di occupazione e detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra oltre ai dati del dichiarante non sono richiesti i dati identificativi degli altri componenti del nucleo, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
7. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
8. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio; purché detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 21

Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D.Lgs 507/1993 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal D.P.R. 28/1/1988 n.43.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs.31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 22

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previsti dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 23

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs.507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs 507/1993, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,82 a €. 77,47.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 154,94.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII
CONTENZIOSO - NORME TRANSITORE E FINALI

ART. 24
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, è fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme regolamentari (ivi compresi i criteri di commisurazione delle tariffe e le relative riduzioni), come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni di legge.